SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

(emanato con D.D. n. 543 del 29 settembre2025)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1) Il presente regolamento disciplina gli "incarichi di ricerca" conferiti dalla Scuola ai sensi dell'articolo 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, definendo le modalità di conferimento, il regime giuridico e il trattamento economico dei titolari di tali incarichi (di seguito, "incaricati"), in armonia con i principi della Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005).
2) Gli incarichi di ricerca di cui al comma 1 sono finalizzati a introdurre alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un *tutor*, giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, conseguito da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3) Gli incarichi sono conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato, i quali non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né danno diritto all'accesso ai ruoli della Scuola.

Art. 2
(Caratteristiche degli incarichi e limiti di spesa)

1) Ogni incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, ha una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni**,** anche se non continuativi, comprensivi di eventuali rinnovi o proroghe.
2) Il limite massimo di durata di cui al comma 1 può essere derogato esclusivamente per consentire l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni del programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)**.**
3) Resta fermo che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 10, la durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche non continuativi, in base agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge n.240/2010 così come modificata dalla legge n. 79/2022, intercorsi con atenei statali, non statali o telematici, istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia riconosciuto equipollente al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché con enti pubblici di ricerca, non può in alcun caso superare gli undici anni complessivi.
4) Ai fini del calcolo dei limiti temporali di cui al presente articolo non sono computati i periodi di aspettativa fruiti per maternità, paternità o motivi di salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5) Ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 10, della legge n. 240/2010, la spesa complessiva sostenuta per il conferimento degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis e degli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento non può superare la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.240/2010 nella versione precedente alla legge n. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite non si applica nel caso in cui le risorse provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali finanziati a seguito di bandi competitivi.

Art. 3
(Modalità di conferimento degli incarichi)

1) Gli incarichi di ricerca sono conferiti dalla Scuola secondo le seguenti modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità:
   a) Conferimento a seguito di selezione pubblica: gli incarichi possono essere conferiti previo svolgimento di una procedura selettiva indetta dalla Scuola, che assicuri la valutazione comparativa dei/delle candidati/e da parte di una Commissione appositamente nominata, mediante l'esame di titoli,

pubblicazioni e, ove previsto, un colloquio, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.

b) Conferimento diretto su progetto competitivo coordinato da responsabile scientifico: per gli incarichi finanziati mediante risorse esterne acquisite dalla Scuola nell'ambito di bandi competitivi nazionali, europei o internazionali, la Scuola può procedere al conferimento diretto dell'incarico su proposta motivata del responsabile scientifico del progetto, che assumerà il ruolo di *tutor*, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei/delle candidati/e, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

2) La Scuola può altresì conferire incarichi di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, a studiosi/e risultati vincitori/trici di selezioni aperte a livello nazionale o internazionale promosse, nell'ambito di programmi di ricerca, da Enti o Istituzioni pubblici italiani (quali Ministeri, Regioni, Enti di ricerca), europei o internazionali, che finanzino direttamente il soggetto già selezionato nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, espletate a monte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e a seguito della valutazione del profilo dello studioso. Nelle ipotesi di cui al presente comma, la durata dei contratti è commisurata alla durata dei relativi progetti di ricerca, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

3) Ove compatibile con la normativa vigente e coerente con le finalità di sostegno finanziario previste dall'art. 8, comma 3, del D.M. n. 226/2021, la Scuola può infine stipulare contratti per incarichi di ricerca con soggetti risultati vincitori di posti di dottorato/perfezionamento nell'ambito di programmi di ricerca promossi da enti e istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali, in continuità con quanto previsto dal previgente D.M. n. 45/2013 in materia di assegni di ricerca. In tal caso, il contratto sarà stipulato successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al posto da parte della Scuola. Per i cittadini non comunitari, resta ferma la necessità di ottenere un visto per ricerca scientifica. Il provvedimento di ammissione disciplinerà, inoltre, i diritti e i doveri del dottorando o perfezionando titolare dell'incarico.

Art. 4

(Attivazione delle procedure selettive e copertura finanziaria)

1) Il Consiglio di amministrazione della Scuola può destinare, di norma in sede di approvazione del budget annuale, specifiche risorse al conferimento di incarichi di ricerca:
   - con risorse esterne al bilancio della Scuola derivanti da programmi di ricerca o contratti finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, derivanti da accordi o convenzioni stipulati preliminarmente all'indizione delle procedure di selezione, che siano di durata e importo non inferiore a quella dell'incarico;
   - con fondi derivanti da programmi/progetti di ricerca finanziati dalla Scuola (ricerca interna);
   - con fondi nell'ambito della dotazione ordinaria dei Laboratori o Centri di ricerca della Scuola.

2) Le procedure di selezione volte al conferimento degli incarichi sono attivate su iniziativa di soggetti che siano titolari dei fondi su cui grava la relativa spesa, ove necessario previa delibera dei competenti organi. Nel caso in cui la spesa gravi su più fondi la richiesta di attivazione sarà sottoscritta da ciascun titolare. In caso di incarichi di ricerca gravanti su fondi/finanziamenti nella disponibilità delle strutture accademiche della Scuola, l'iniziativa sarà assunta dai Presidi.

3) La richiesta di attivazione delle procedure di selezione deve indicare:
   a) il numero di incarichi oggetto della selezione;
   b) il soggetto che svolgerà il ruolo di *tutor*-responsabile scientifico, con possibilità di differirne la designazione, in caso di selezioni a bando unico su tematiche trasversali a più settori, a dopo l'approvazione degli atti e comunque prima del conferimento dell'incarico ai soggetti risultati vincitori;
   c) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
   d) la struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
   e) i requisiti di partecipazione e di idoneità del *curriculum* all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca richiesti, ivi compresa l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e/o di altre lingue rilevanti per le attività da svolgere;
   f) la durata dell'incarico nel rispetto di quanto previsto all'art.2 del presente regolamento e, ai fini della sola rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività da svolgere che segue e/o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca alla cui attuazione è

legato il conferimento dell'incarico stesso;

g) l'importo del trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale;

h) l'indicazione dei fondi su cui grava il relativo costo e la relativa copertura;

i) gli elementi di valutazione ed i punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto da eventuali diverse regole imposte dall'ente finanziatore esterno;

j) il numero massimo di pubblicazioni (ivi compresa l'eventuale tesi di dottorato) che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;

k) i criteri di formazione della graduatoria finale di merito e ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria in relazione alle attività che il soggetto selezionato sarà chiamato a svolgere e/o alla selezione da espletare.

4) Le richieste di cui al comma 3 sono sottoposte alla Commissione Ricerca della Scuola, che esprime il proprio parere ai fini dell'attivazione della procedura di conferimento, la quale è avviata mediante l'emanazione del bando di cui all'art. 5. La Commissione può, ove lo ritenga opportuno, richiedere la valutazione del "Panel Accademico sulla Sicurezza e Integrità della Ricerca" (PASIR) prima di esprimere il proprio parere.

Art. 5
(Bando di selezione)

1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore o suo delegato, oltre agli elementi rilevanti ai fini della selezione di cui al precedente art. 4, comma 3, deve indicare:

a) il termine (non inferiore a 20 giorni) e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, della domanda e della documentazione richiesta, incluse le pubblicazioni (eventuale tesi di dottorato compresa) nel numero massimo previsto;

b) gli elementi di valutazione, i relativi punteggi attribuibili e le ulteriori indicazioni previste dal successivo art. 8;

c) la determinazione del diario dell'eventuale colloquio pubblico ovvero le modalità per portarne i candidati a conoscenza, con un termine di preavviso di almeno 7 giorni;

d) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale;

e) i casi di incompatibilità;

f) informazioni sulle funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

g) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria.

2) Il bando è pubblicato sull'Albo online e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicata alla selezione, nonché sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.

Art. 6
(Requisiti di partecipazione)

1) Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, che siano in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni (o di titolo equivalente conseguito all'estero) e di un *curriculum* idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca secondo quanto indicato dal bando. Nel caso in cui il titolo di studio previsto come requisito sia stato conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice ne verificherà preliminarmente l'equivalenza con il titolo di studio italiano richiesto, al solo fine del conferimento dell'incarico oggetto del bando.

2) Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022;

c) ai sensi dell'art.18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela

o affinità, fino al quarto grado compreso con:

- il soggetto che assume l'iniziativa per il conferimento dell'incarico e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento;
- il Segretario generale;
- un componente del Consiglio di amministrazione.

Non possono altresì partecipare alle selezioni per il conferimento dell'incarico di ricerca, i soggetti che assumono l'iniziativa per il conferimento e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11 del presente regolamento), il Segretario generale e i/le componenti del Consiglio di amministrazione, dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'incarico fino a quello della sottoscrizione del contratto.

3) I requisiti di cui al presente articolo, come pure gli eventuali ulteriori titoli e/o i requisiti specifici richiesti anche dall'ente finanziatore, sono indicati nel bando e devono essere posseduti dai/dalle candidati/e entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, salva diversa previsione dei bandi stessi. I/le candidati/e sono ammessi/e alla selezione con riserva. L'Amministrazione verifica la regolarità delle domande pervenute e può disporre in ogni momento della procedura l'esclusione dei/delle candidati/e con provvedimento motivato del Segretario generale notificato agli/alle interessati/e.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1) La Commissione giudicatrice preposta alla procedura di selezione è nominata dal Direttore o suo delegato, sentito il Preside della struttura accademica interessata, con apposito decreto pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di ricusazione.
2) La Commissione è composta da almeno tre membri, scelti tra professori, ricercatori o esperti della materia con comprovata esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, attivi alla data di nomina e operanti, di norma, presso la Scuola o presso istituzioni universitarie o enti di ricerca, italiani o stranieri. Salvo motivata impossibilità, la composizione della Commissione deve garantire, per quanto possibile, un adeguato equilibrio tra i generi. Oltre ai membri effettivi, possono essere nominati uno o più supplenti, scelti tra le stesse categorie sopra indicate, che subentrano in caso di sopravvenuta indisponibilità o incompatibilità di uno o più componenti effettivi. La Commissione si può avvalere altresì di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima senza oneri per la Scuola.
3) Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui all'art.51 del c.p.c., al D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e alle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni, componenti:
   a) che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile così come regolato dall'art. 1 della Legge 76/2016 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss. della Legge 76/2016 con i/le candidati/e o con gli/le altri/e componenti della Commissione;
   b) che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i/le candidati/e o con gli/le altri/e componenti della Commissione;
   c) che risultino autori o coautori, con uno o più candidati/e, in oltre la metà delle pubblicazioni scientifiche di questi/e ultimi/e, fatte salve eventuali motivate eccezioni, da formalizzare nel decreto di nomina della Commissione, in ragione della specificità dell'ambito scientifico interessato qualora caratterizzato da pubblicazioni a elevato numero di autori (indicativamente superiore a dieci), riconducibili a collaborazioni scientifiche internazionali o a progetti di gruppo di ampia scala.

   Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi nelle predette situazioni di incompatibilità dopo avere preso visione dei nominativi dei/delle candidati/e, successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione.
4) La Commissione, che nella seduta preliminare individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori con la partecipazione di tutti i/le componenti, assumendo le proprie deliberazioni collegialmente e a maggioranza assoluta. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute; le modalità di svolgimento dovranno essere riportate nel verbale di ogni seduta giornaliera.

5) A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i/le componenti della Commissione giudicatrice, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore.
6) La Commissione deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Direttore della Scuola entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di nomina, fatti salvi termini minori previsti per giustificati motivi di urgenza dal medesimo decreto. Il Direttore può prorogare il termine dei lavori, per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
7) Non sono previsti compensi per i/le componenti della Commissione; eventuali rimborsi di spese documentate di viaggio, vitto e alloggio sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni anche interne per tempo vigenti.

Art. 8

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1) Le selezioni sono espletate mediante valutazione comparativa dei/delle candidati/e, basata sull'esame di titoli, pubblicazioni scientifiche e, ove previsto, su un colloquio, e sono finalizzate ad accertare l'idoneità del *curriculum* all'assistenza nello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, secondo le modalità e i criteri di valutazione di seguito indicati, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'ente finanziatore esterno.
2) Tali selezioni possono essere indette dalla Scuola secondo una delle seguenti modalità:
   a) "Selezioni su specifico programma di ricerca", finalizzate al conferimento di uno o più incarichi di ricerca riferiti a un programma di ricerca definito, dotato di finanziamenti propri.
   b) "Selezioni a bando unico", promosse da ciascuna Struttura accademica (o, se del caso, da un Centro/Laboratorio) per l'assegnazione di più incarichi relativi a diverse aree/tematiche scientifiche di interesse della struttura, con copertura a valere sulle risorse nella disponibilità della struttura stessa. In fase di candidatura, ciascun/a candidato/a dovrà indicare la sola area/tematica scientifica per la quale intende concorrere.
3) Per la valutazione comparativa dei/delle candidati/e la Commissione dispone di 100 punti di cui, in caso di presenza di colloquio, una parte non inferiore a 60 riservati alla valutazione di titoli e pubblicazioni, secondo quanto indicato nel bando.

   Il bando definisce altresì - in modo uniforme per tutte le eventuali aree/tematiche scientifiche in caso di selezioni a bando unico - i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione di titoli, pubblicazioni e nell'eventuale colloquio per entrare in graduatoria, nonché la ripartizione dei punteggi tra le seguenti categorie per la parte inerente titoli e pubblicazioni:
   - titoli accademici: laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero) ecc.;
   - produzione scientifica: tesi di dottorato, pubblicazioni, lavori originali;
   - curriculum scientifico professionale: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato e apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere, eventuali relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia.

   I punteggi minimi di soglia che i/le candidati/e devono conseguire per entrare in graduatoria, sia nella somma della valutazione di titoli e pubblicazioni, sia, ove previsto, nel colloquio, sarà fissata dai bandi - per ciascuno dei due ambiti sopra indicati - in un intervallo compreso tra il 50% e il 70% del relativo punteggio massimo.
4) L'eventuale colloquio è volto a verificare la maturità scientifica e la preparazione dei/delle candidati/e, con riferimento al programma di ricerca o all'area/tematica scientifica prescelta, nonché ad accertare le conoscenze linguistiche richieste dal bando. Se previsto dal bando, parte del colloquio potrà essere dedicata alla presentazione e discussione di una breve proposta progettuale, da allegare alla domanda, inerente al programma o all'area/tematica prescelta, che concorrerà a supportare la valutazione complessiva da parte della Commissione della maturità e preparazione dei/delle candidati/e.

   Il colloquio può svolgersi secondo una delle seguenti modalità:
   a) in modalità telematica: tramite videoconferenza tra candidati/e e Commissione, garantendo pubblicità della convocazione, identificazione dei/delle candidati/e e regolare svolgimento della prova. Le modalità

operative seguiranno, fino all'adozione di Linee guida specifiche, quelle previste dal D.D. n. 645 del 22.08.2022 sugli assegni di ricerca, ove compatibili. Il mancato rispetto delle Linee guida comporta l'esclusione dalla selezione. La Scuola non è responsabile per eventuali problemi di connessione o malfunzionamenti tecnici non a essa imputabili; se la Commissione non è in grado di valutare la prova per tali motivi, il colloquio sarà considerato non superato.

b) in presenza presso una delle sedi della Scuola: anche in caso di colloquio in presenza, è possibile richiedere di sostenerlo da remoto se si è residenti all'estero o temporaneamente domiciliati all'estero per motivi documentati di studio, lavoro o ricerca. Potrà altresì essere eccezionalmente consentito di sostenere il colloquio in modalità telematica ai/alle candidati/e che ne facciano motivata richiesta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgere la prova presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. In tali casi il colloquio da remoto dovrà avvenire nella stessa data e ora italiana stabilita per i/le candidati/e che lo sosterranno in presenza, come risultante da calendario pubblicato sul sito Web della Scuola dedicato alla selezione.

5) La Commissione giudicatrice nella riunione preliminare stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal bando di selezione, i criteri/modalità di valutazione di titoli/pubblicazioni e dell'eventuale colloquio, a cui si atterrà per assegnare i punteggi. Tali criteri saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione. Decorsi tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione, la Commissione prosegue i lavori prendendo visione delle candidature.
La valutazione di titoli e pubblicazioni precede sempre il colloquio e i risultati devono essere comunicati ai/alle candidati/e prima del suo svolgimento.
La valutazione complessiva, calcolata come somma dei punteggi ottenuti secondo i criteri stabiliti, determina l'ingresso in graduatoria solo per i/le candidati/e che raggiungano le soglie minime previste.

Art. 9

(Formazione delle graduatorie, approvazione degli atti e conferimento degli incarichi)

1) Nelle selezioni su specifico programma di ricerca di cui all'art. 8, comma 2 lett. a), la Commissione, al termine dei lavori, stila la graduatoria finale di merito in base all'ordine decrescente della valutazione complessiva conseguita dai/dalle candidati/e ai sensi dell'art. 8, comma 6, e dichiara i soggetti vincitori degli incarichi messi a bando. In caso di parità di punteggio, si applicano, in ordine, i seguenti criteri di preferenza:
a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione di titoli e pubblicazioni;
b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
c) dalla minore età anagrafica.

2) Nelle selezioni a bando unico di cui all'art. 8, comma 2 lett. b), se il bando prevede un incarico per ciascuna area/tematica scientifica, la Commissione forma una graduatoria per ogni ambito e dichiara i vincitori con le modalità di cui al comma 1.
È comunque possibile bandire incarichi riferiti a una o più aree/tematiche senza l'obbligo di assegnare almeno un incarico per ciascuna, allo scopo di garantire l'assegnazione degli incarichi ai/alle candidati/e in assoluto complessivamente più meritevoli all'interno della procedura. In tal caso, la Commissione – che è unica per ogni bando - compilerà una graduatoria per ogni area/tematica senza dichiarare i soggetti vincitori, in questa fase. Le graduatorie così formate saranno fatte confluire dalla Commissione in un'unica graduatoria finale di tutte le aree/tematiche scientifiche, ordinata per punteggio decrescente e utile per dichiarare i soggetti vincitori e conferire gli incarichi. In caso di parità nella graduatoria finale, si applicano i criteri di preferenza del comma 1.

3) Al termine dei lavori, la Commissione trasmette agli uffici competenti gli atti della selezione. Il Direttore, entro 30 giorni dalla ricezione, verificata la regolarità formale, approva gli atti e la graduatoria di merito, e dichiara i soggetti vincitori in relazione agli incarichi messi a bando. In caso di irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnando un termine per le necessarie modifiche. Il decreto di approvazione viene pubblicato per 15 giorni all'Albo online della Scuola, con valore di notifica a tutti gli effetti, e reso disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla selezione. Dal termine di questa pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

4) Dopo l'approvazione degli atti, ciascuno dei soggetti vincitori della selezione è invitato a stipulare il contratto per il conferimento dell'incarico di ricerca - previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente, nonché delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extra-UE - con inizio

della relativa attività nel termine indicato dal *tutor* ed entro il periodo di validità della graduatoria. In caso di impossibilità da parte del predetto soggetto di stipulare il contratto o di iniziare la prestazione (per rinuncia, decadenza, incompatibilità, ecc.), gli incarichi oggetto del bando resisi disponibili saranno assegnati ai/alle candidati/e collocati/e in posizione utile nella graduatoria stessa. La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 10

(Conferimento diretto su progetto competitivo coordinato da responsabile scientifico/a)

1) Nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento, il/la responsabile scientifico/a di un progetto di ricerca gestito dalla Scuola e finanziato con risorse esterne ottenute tramite bandi competitivi a livello nazionale, internazionale o europeo, può presentare al Direttore una proposta di attivazione di un incarico di ricerca mediante conferimento diretto. La proposta deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data di avvio prevista, considerando anche i tempi per il rilascio del visto di ingresso in Italia per studiosi/e provenienti da Paesi extra-UE.
2) La proposta deve contenere:
   a) il numero di incarichi da attivare, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
   b) la durata dell'incarico, che non può superare quella del progetto di ricerca di riferimento e deve rispettare i limiti previsti dall'art. 2;
   c) il trattamento economico proposto, in conformità alla normativa vigente;
   d) l'indicazione del/la responsabile scientifico/a (che svolgerà anche il ruolo di *tutor*), la denominazione del progetto finanziato, nonché l'attestazione della disponibilità delle risorse necessarie a coprire l'intero costo dell'incarico per la durata prevista;
   e) la descrizione delle attività da svolgere e, ai fini della rendicontazione, l'impegno richiesto, in coerenza con il programma di attuazione del progetto;
   f) i requisiti richiesti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento, e i criteri di idoneità del curriculum, comprensivi di eventuali competenze linguistiche funzionali allo svolgimento delle attività previste.
3) La proposta è sottoposta alla Commissione ricerca della Scuola che, verificati i presupposti, esprime il proprio parere ai fini dell'avvio della procedura. La Commissione può, ove lo ritenga opportuno, richiedere la valutazione del "Panel Accademico sulla Sicurezza e Integrità della Ricerca" (PASIR) prima di esprimere il proprio parere. L'avvio della procedura avviene mediante avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, emanato con decreto del Preside della struttura accademica di riferimento e pubblicato all'albo online della Scuola, nonché diffuso nella sezione del sito web della Scuola dedicata agli incarichi di ricerca. L'avviso riporta le informazioni contenute nella proposta di cui al comma 2, le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse (non inferiori a 15 giorni) e della documentazione a supporto, che include almeno il curriculum scientifico-professionale e un numero massimo di pubblicazioni indicato nell'avviso stesso.
4) Il/la responsabile scientifico/a, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e delle disposizioni del Codice di comportamento nazionale e della Scuola, valuta le manifestazioni di interesse ammissibili, come verificate dagli uffici competenti sotto il profilo formale. In particolare.
   - individua i/le candidati/e con profilo ritenuto coerente con le esigenze scientifiche e professionali del progetto;
   - può svolgere eventuali approfondimenti informali (colloqui o contatti conoscitivi) con tutti o parte di questi/e candidati/e, volti esclusivamente a chiarire competenze, disponibilità o attitudine allo svolgimento delle attività previste;
   - sceglie, tra i/le candidati/e così individuati/e, quello/a ritenuto idoneo/a al conferimento dell'incarico, motivando adeguatamente la scelta in relazione alla miglior coerenza del profilo con le esigenze del progetto e i criteri indicati nell'avviso.

   È possibile che nessuna delle manifestazioni di interesse sia valutata positivamente.
5) Le valutazioni e le motivazioni della scelta sono riportate in un resoconto interno del responsabile scientifico, che documenta i/le candidati/e con profilo ritenuto coerente con il progetto e quelli non coerenti, nonché la scelta finale e le motivazioni. Prima della valutazione, presa visione delle manifestazioni di

interesse pervenute, il/la responsabile dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento. In caso contrario, si astiene dalla valutazione, ne informa gli uffici competenti e si procede direttamente all'attivazione della procedura ordinaria con bando emanato con decreto del Direttore, senza nuovo passaggio dalla Commissione ricerca.

Gli uffici informano personalmente via email i/le candidati/e le cui manifestazioni non risultano ammissibili, garantendo riservatezza e conformità alla normativa sulla protezione dei dati.

6) Il/la responsabile scientifico/a trasmette il resoconto di cui al comma 5 entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse dagli uffici competenti; il termine può essere prorogato dal Preside per un massimo di un ulteriore mese su richiesta motivata, decorso il quale la procedura viene revocata.
7) Dell'esito della procedura è data notizia con avviso del Preside pubblicato all'albo on-line della Scuola e nella sezione del sito web dedicata agli incarichi, a garanzia della trasparenza del procedimento. Il soggetto individuato è invitato alla stipula del contratto secondo l'art. 12.
8) In caso di mancato inizio o rinuncia del soggetto individuato, il/la responsabile scientifico/a può individuare un/a altro/a candidato/a tra le manifestazioni precedentemente valutate come coerenti con le esigenze del progetto, se presenti. La scelta è documentata in un resoconto integrativo**.** L'esito della fase supplementare è reso noto tramite avviso del Preside**,** pubblicato all'albo on-line della Scuola e nella sezione web dedicata agli incarichi, indicando il soggetto prescelto.

Art. 11

(*Conferimento di incarichi a studiosi/e già selezionati/e nell'ambito di bandi pubblici competitivi)*

1) Nei casi previsti dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento, lo/la studioso/a già selezionato/a nell'ambito dei programmi di ricerca su bandi competitivi ivi previsti, che ne finanziano la posizione, presenta la proposta di conferimento dell'incarico al Consiglio della Struttura accademica interessata. Il Consiglio, riunito in composizione completa e con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, pronuncia il proprio parere in relazione alla proposta pervenuta, esprimendosi anche in merito alla congruità del relativo profilo e dello specifico progetto di ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima. La proposta è quindi trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
2) La proposta di attivazione dell'incarico deve indicare:
   a) il progetto di ricerca e la sua durata;
   b) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di riferimento, e il/la docente di tali ambiti che possa essere individuato/a come *tutor*, con compiti di affiancamento istituzionale, funzioni di raccordo tra il/la studioso/a e la Struttura accademica ospitante, nonché di supporto scientifico, nel rispetto della piena titolarità scientifica e gestionale del progetto da parte del/della titolare;
   c) il trattamento economico proposto che è quello previsto dalle disposizioni dell'ente finanziatore e/o stabilito con la Scuola in qualità di struttura ospitante, nel rispetto della vigente normativa;
   d) la durata dell'incarico, non superiore a quella del relativo progetto di ricerca e comunque ai limiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento;
   e) le attività che il soggetto incaricato è chiamato a svolgere, compatibilmente con quanto previsto dal relativo programma di ricerca che finanzia il posto
   f) la fonte di finanziamento dell'incarico che deve essere atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo per l'intera durata.
3) L'attivazione dell'incarico è diretta qualora il Consiglio della Struttura accademica, già al momento della presentazione del progetto nell'ambito dei bandi competitivi in argomento, si sia pronunciato in ordine ai medesimi aspetti di cui al comma 1, ed il Consiglio di amministrazione abbia approvato la proposta, subordinatamente alla circostanza che lo/la studioso/a risultasse di seguito utilmente selezionato/a.
4) Non possono in ogni caso essere destinatari di incarichi di ricerca, conferiti ai sensi del presente articolo, soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12

(Stipula del contratto e disciplina dell'incarico)

1) L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto per il conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta prescritta dalle disposizioni vigenti e dal bando, in caso di selezione. L'interessato/a sarà invitato altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.

2) Il contratto, sottoscritto dal Direttore della Scuola e dal soggetto incaricato, deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
   a) la data di inizio e di fine dell'incarico di ricerca;
   b) la Struttura accademica di afferenza e la sede principale di svolgimento;
   c) le attività di assistenza alla ricerca che l'incaricato si impegna a svolgere, il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il/la *tutor*-responsabile scientifico con cui l'incaricato/a deve rapportarsi per lo svolgimento delle attività e ogni ulteriore specificazione;
   d) il trattamento economico spettante;
   e) l'indicazione delle cause di recesso e risoluzione del contratto e i termini di preavviso;
   f) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
   g) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico della Scuola e ogni altra indicazione utile.
3) L'incaricato/a svolge in modo continuativo l'attività di assistenza alla ricerca prevista dal contratto, sotto la supervisione del *tutor*, con autonomia operativa e senza vincoli di orario. Le attività si svolgono di norma presso le strutture della Scuola, in base al programma di ricerca. A tal fine è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e ai servizi disponibili, secondo le norme vigenti. Parte delle attività può essere svolta fuori sede nei seguenti casi:
   - qualora sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
   - qualora, ove espressamente autorizzato dal *tutor*, l'incaricato/a debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4) Agli/alle incaricati/e può essere richiesto, su base volontaria, lo svolgimento di attività a carattere sussidiario e complementare alla formazione e al tutoraggio degli studenti, per un impegno complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Tali attività possono includere:
   - supporto ad allievi e perfezionandi nello sviluppo di tesi o progetti di ricerca connessi al tema del contratto;
   - attività di tutoraggio, orientamento e assistenza in laboratorio;
   - partecipazione alle commissioni d'esame in qualità di cultore della materia;
   - conduzione di singole esercitazioni o seminari su argomenti attinenti alla ricerca svolta.

   Lo svolgimento di tali attività, che non comportano nessun onere aggiuntivo per la Scuola, richiede il consenso dell'incaricato/a e il parere favorevole del *tutor*, che ne valuta la compatibilità con il regolare avanzamento delle attività oggetto dell'incarico.

   L'espletamento delle suddette attività è documentato redigendo, in apposito registro, un diario sintetico delle stesse sottoscritto dal/dalla incaricato/a e dal responsabile del corso, da consegnare al Preside della Struttura accademica competente al termine dell'anno accademico.
5) I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai risultati ottenuti nell'ambito delle attività svolte per conto della Scuola e/o mediante l'utilizzo di sue risorse o informazioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, software, invenzioni (brevettabili o meno), modelli, know-how, dati e raccolte di dati, spettano in via esclusiva alla Scuola, che potrà disporne liberamente, fatto salvo il diritto morale inalienabile del soggetto incaricato a essere riconosciuto come autore o inventore. Il/la incaricato/a è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola l'eventuale conseguimento di tali risultati e si impegna a non divulgarli né utilizzarli senza preventiva autorizzazione del/della responsabile del programma di ricerca.
6) Il/la incaricato deve osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62/2013 e s.m.i., nonché il Codice di comportamento ed il Codice etico della Scuola Normale Superiore emanati rispettivamente con D.D. n.58/2014 e con D.D. n. 247/2016 e ss.mm.ii ed uniformarsi alle norme inerenti i controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico della Scuola, nonché alla normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13

(Modalità di proroga/rinnovo)

1) L'incarico di ricerca può essere prorogato, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, oppure rinnovato, nei limiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento, su richiesta del/della titolare dei fondi da presentarsi al Direttore di norma almeno due mesi prima della naturale scadenza del contratto.
2) Le richieste di proroga o rinnovo sono sottoposte alla Commissione ricerca della Scuola, che esprime il

proprio parere ai fini della stipula del relativo contratto, tenendo conto della verifica della copertura finanziaria, dei limiti di legge e di una relazione del *tutor* che attesti la valutazione positiva dell'attività svolta dal/dalla incaricato/a in relazione al contratto iniziale.

3) Il contratto di proroga/rinnovo dell'incarico è sottoscritto dal/la incaricato/a e dal Direttore.

Art. 14

(Regime delle incompatibilità)

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, gli incarichi di ricerca sono incompatibili:
   a) con la contemporanea titolarità di altri incarichi di ricerca, di contratti di ricerca di cui all'art. 22, di contratti post-doc di cui all'art. 22-bis e con quelli di cui all'art. 24 della legge 240/2010;
   b) con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
   c) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, nonché con la partecipazione ai corsi ordinari e di Ph.D. o di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie SkłodowskaCurie (MSCA);
   d) con contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi i contratti per incarichi di insegnamento e/o di didattica integrativa che possono essere conferiti ad incaricati/e della Scuola ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010, previo parere favorevole del *tutor* che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto. In via eccezionale tali incarichi possono essere altresì conferiti per affidamento diretto ai sensi dell'art.23, comma 1, della Legge 240/2010 nel solo caso di titolari di incarico di ricerca conferito ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2) In coerenza con i principi generali di corretto impiego delle risorse pubbliche e della necessità che l'incarico di ricerca sia compatibile in termini di impegno con eventuali altri rapporti di lavoro o contratti, in via prudenziale e in attesa di specifiche indicazioni normative, si ritiene che l'incarico sia altresì incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblici o privati (salvo la possibilità di aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici) o con la titolarità di altri assegni di ricerca, in continuità con la disciplina previgente sugli assegni di ricerca. Pertanto, qualora si presenti il caso di conferimento dell'incarico a soggetto che si trovi in tali condizioni, fatta salva la rinuncia al rapporto incompatibile, l'Amministrazione valuterà la compatibilità caso per caso, adottando un provvedimento motivato in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa.
3) Non possono inoltre essere stipulati incarichi di ricerca con soggetti che versino nelle situazioni di cui all'art. 6, comma 2 lett. c) del presente regolamento
4) L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi, deve sussistere al momento della decorrenza dell'incarico e, escluso il comma 3, permanere per l'intera durata. A tale fine il soggetto vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva impegnandosi a altresì a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
5) Il/la incaricato/a può svolgere incarichi esterni non rientranti nelle tipologie previste come incompatibili, previa comunicazione scritta e autorizzazione del *tutor*, a condizione che essi:
   - non pregiudichino l'integrale assolvimento dell'attività per cui è stato conferito l'incarico;
   - non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta;
   - in relazione alle attività svolte, non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

   Nel caso di proposta di partecipazione del/della incaricato/a a spin off o start up della Scuola, l'autorizzazione è concessa dal Consiglio della struttura accademica di riferimento, sentiti il *tutor* ed il prorettore alla ricerca, previa verifica del rispetto delle condizioni sopra richiamate.
6) Sono comunque compatibili con la titolarità dell'incarico di ricerca le attività esterne di relatore in seminari, convegni e conferenze, purché non assumano le caratteristiche di tenuta di corsi o moduli di insegnamento o di didattica integrativa, e quelle pubblicistiche.

Art. 15

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo)

1) L'importo degli incarichi di ricerca è determinato, su indicazione del proponente in relazione ai requisiti fissati nel bando e alla complessità dell'attività di ricerca da svolgere, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 22-ter della legge n. 240/2010. Il trattamento è corrisposto in rate mensili posticipate.
2) Gli importi degli incarichi sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge n. 335/1995 e s.m.i. Si applicano inoltre agli/alle incaricati/e le disposizioni in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia richiamate all'art. 16 del presente regolamento.
3) La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari nell'ambito dell'espletamento della loro attività alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dalla Scuola.

Art. 16

(Sospensioni)

1) L'attività oggetto dell'incarico di ricerca è sospesa in caso di gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e in caso di grave e documentata malattia. I/le incaricati/e sono tenuti/e a comunicare all'Amministrazione le predette condizioni non appena accertate.
2) Nei suddetti periodi è sospesa l'erogazione del trattamento economico, ferma restando l'applicazione delle seguenti disposizioni:
   a) in materia di congedo per malattia l'art.1, comma 788, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
   b) in materia di congedo obbligatorio per maternità, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007. In tale periodo, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi del citato decreto ministeriale è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.
3) Al termine dei periodi di sospensione di cui al presente articolo, la durata del rapporto riprende a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione e si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione delle attività di ricerca compatibilmente con i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione ovvero con i limiti imposti dal finanziamento a disposizione per l'intero periodo.

Art. 17

(Decadenza, risoluzione, recesso)

1) Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2) Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del/della titolare dell'incarico. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal *tutor* al Consiglio della struttura accademica che delibera in merito.
3) Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:
   - annullamento della procedura di conferimento che ne costituisce il presupposto:
   - ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
   - violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.
4) La risoluzione del rapporto è disposta dal Direttore, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Struttura accademica.
5) Il/la titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Scuola. Il recesso da parte della Scuola è esercitato dal Direttore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della Struttura accademica su presentazione di una motivata richiesta del *tutor*.
6) Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 18

(Procedure d'urgenza)

1) In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi eccezionali di necessità e urgenza e/o di specifiche prescrizioni imposte dalle regole di finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedimentali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Direttore può disporre nel bando l'adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche, nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme

inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.

2) In particolare, le procedure di selezione di cui al comma 1 possono prevedere, tra l'altro, le seguenti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal presente regolamento, più eventuali ulteriori deroghe previste in sede di bando:
   a) il termine per la presentazione delle domande è ridotto ad un minimo di dieci giorni;
   b) il termine per la presentazione delle eventuali istanze di ricusazione è di sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione;
   c) il termine dei lavori della Commissione e fissato direttamente nel decreto di nomina tenendo conto dei tempi procedimentali più celeri richiesti per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti;
   d) la Commissione può proseguire i lavori decorso almeno un giorno lavorativo dalla data di pubblicazione dei criteri e parametri di valutazione adottati nella seduta preliminare;
   e) il diario di svolgimento del colloquio è pubblicato con preavviso non inferiore a tre giorni, ferma restando la possibilità di prevederlo direttamente nel bando.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della legge n. 240/2010, introdotto dalla legge n. 79/2025 di conversione del decreto-legge n. 45/2025, e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2) Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo on line della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.